

NEWSLETTER 14/2018

06.07.2018

IN QUESTA EDIZIONE



1. Rinvio della fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburante
2. Breve cenno a riguardo della fatturazione elettronica nell'ambito dei contratti di appalto pubblico
3. Cenni circa l'elenco dei soggetti beneficiari del cinque per mille

1

Rinvio della fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburante

Per tutti i soggetti IVA

Con riferimento anche alla nostra precedente circolare n. 12/2018 Vi comunichiamo che è stato disposto il rinvio, fino all'01/01/2019, della fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburante.

Pertanto fino al 31/12/2018 sarà possibile, ancora l'utilizzo della carta carburante, seppur nel rispetto dell'obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabile dall'01/07/2018.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13/E del 2018, ha fornito i chiarimenti relativi alla fatturazione elettronica. Il testo integrale di tale circolare è reperibile in Internet sotto il seguente

Link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf

Fatto sta che nella filiera dei carburanti restano escluse dall'obbligo della fatturazione elettronica solo le vendite effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, nonché i rifornimenti di aeromobili, imbarcazioni, di trattori agricoli e forestali. Affinché il costo per carburante diventi fiscalmente deducibile e l'IVA relativa diventi detraibile, è necessario che il pagamento del carburante sia effettuato con mezzi tracciabili (carte di credito/debito, bonifici bancari, ecc.).

In seguito riportiamo una breve tabella riassuntiva degli obblighi/adempimenti circa la fattura elettronica per carburante e la relativa decorrenza:

01/07/2018	Fattura elettronica cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori
01/01/2019	Fattura elettronica cessioni di benzina/gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali
01/07/2018	Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo
01/01/2019	Abrogazione della scheda carburante

Dal punto di vista dei gestori d'impianti di distribuzione stradale si ricorda che l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica per carburante riguarderà – a partire dall'1/01/2019 – solamente i soggetti IVA stabiliti in Italia. Nei soggetti IVA stabiliti in Italia non rientrano i soggetti solamente identificati ai fini IVA in Italia (come i rappresentanti fiscali), salvo il caso in cui sussista anche una stabile organizzazione.

Pertanto non sussisterà l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica per la cessione di carburante per autotrazione da parte di distributori stradali per le operazioni tra soggetti diversi da quelli stabiliti in Italia (come a titolo esemplificativo, cessioni da/verso soggetti UE/extra UE, compreso i soggetti residenti nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia).

Da quanto prima riportato consegue che:

- L'acquisto di carburante che verrà conservato in proprie cisterne aziendali ai fini di rifornire successivamente i propri mezzi aziendali deve essere fatturato mediante fattura elettronica;
- In caso di utilizzo della "scheda carburante" da parte dei propri dipendenti, qualora i dipendenti paghino il rifornimento con propri mezzi tracciabili (bancomat o carta di credito), dove poi la "scheda carburante" viene inserito nella periodica nota spesa del dipendente (con la prova del pagamento del rifornimento mediante mezzi tracciabili) e il rimborso delle spese al dipendente da parte dell'azienda avviene mediante bonifico bancario, i relativi costi sono deducibili e la relativa IVA è detraibile, proprio in ragione del fatto che in questo caso la tracciabilità del pagamento è data.

2**Breve cenno a riguardo della fatturazione elettronica nell'ambito dei contratti di appalto pubblico**

Per tutti i soggetti IVA

Dall' 01/07/2018 sussiste l'obbligo della fatturazione elettronica per prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, cioè nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con la Pubblica amministrazione.

In termini pratici, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati; alla stazione appaltante devono essere comunicate anche eventuali modifiche delle predette informazioni che si manifestino nel corso del subcontratto.

Pertanto l'obbligo della fatturazione elettronica sussiste soltanto nei confronti dei soggetti che:

- operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;
- nell'esecuzione del contratto di appalto, sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (cioè eseguono direttamente una parte dello stesso) o sono subcontraenti (cioè per vincolo contrattuale eseguono un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tali vengono comunicati alla stazione appaltante da parte del affidatario).

Restano esclusi allora dalla fatturazione elettronica per esempio i soggetti che cedono beni senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazione verso la stazione appaltante da parte dell'affidatario.

Ulteriori chiarimenti a riguardo sono reperibili nella già citata circolare dell'Agenzia delle Entrate, in Internet sotto il seguente Link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf

3**Cenni sull'elenco dei soggetti beneficiari del cinque per mille**

Per tutti i soggetti

Ricordiamo che l'elenco permanente (dei soggetti beneficiari del cinque per mille) degli enti iscritti 2018 aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell'anno 2017 alla presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell'iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica d'iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

L'elenco permanente degli enti iscritti - suddiviso per categoria - in qualità di beneficiari del cinque per mille è reperibile in Internet sotto il seguente Link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/archivio/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti>.

Le scadenze del 5 per mille 2018 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche sono invece reperibili in Internet sotto il seguente Link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Contributo+5+per+mille+2018/Scadenze+5+per+mille+2018/?page=schedeagevolazioni>.

A riguardo facciamo presente che predetti enti hanno tempo fino al primo ottobre 2018 ai fini di regolarizzare la domanda di iscrizione e/o successive integrazioni documentali.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatorie la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

W Warwick Legal Network